



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

del 16/10/2017

Oggetto: Art. 11 comma 3 D.Lgs 175 del 19 agosto 2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubbliche, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Specificazione opzione degli organi Amministrativi Sociali, contenuta negli Statuti delle Società in house del Comune di Molfetta: Molfetta Multiservizi S.p.A., Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l., Società Mobilità e Trasporti s.r.l..

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di ottobre nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze del Consiglio, convocato con nota del 11/10/2017 prot. n. 58699, consegnata al domicilio di ciascun Consigliere, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Nicola Piergiovanni- Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune dott.ssa Irene Di Mauro.

Procedutosi all'appello nominale, alle ore 10,01 come dichiarato dal Presidente, dei Componenti il Consiglio sono presenti in aula n. 23 e assenti n. 02 (De Bari I. e Castriotta A.).

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta le seduta.

Si dà atto altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuativamente, gli Assessori: Azzollini Gabriella, Allegretta Serafina, Germano Carmela, Mastropasqua Pietro, Mancini Pasquale, Balducci Ottavio e Caputo Mariano.

Il dibattito relativo all'intera seduta consiliare viene registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna.

Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata.

Risultano presenti all'introduzione dell'argomento in oggetto, i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

MINERVINI Tommaso		- SINDACO -	Presente
Consiglieri		Consiglieri	
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	SALVEMINI GIACOMO	Presente
DE GIOIA MADDALENA	Presente	ANCONA ANTONIO	Presente
FACCHINI GIOVANNI	Presente	TRIDENTE LUIGI	Presente
DE NICOLO' GIUSEPPE	Presente	DE BARI ISABELLA M. R.	Assente
LA FORGIA NICOLA	Presente	CASTRIOTTA ANNA SARA	Assente
RAGNO PAOLO	Presente	PISANI ANTONIO	Presente
SPADAVECCHIA VINCENZO	Presente	SPADAVECCHIA FULVIO O.	Presente
DE CANDIA SERGIO	Presente	AMATO GIUSEPPE	Presente
DE ROBERTIS DARIO	Presente	MINUTO ANNA CARMELA	Presente
BALESTRA GIUSEPPE	Presente	PORTA GIOVANNI	Presente
SECCHI ROSALBA ANNA	Presente	ZAZA ANTONELLO	Presente
BINETTI PANTALEO	Presente	NATALICCHIO PAOLA	Presente

Presenti n. 23 – Assenti n. 02

Si dà atto che nel corso della fase dei chiarimenti entra in aula la consigliera de Bari per cui i presenti da quel momento risultano essere in numero di 24 (ventiquattro).

Il Presidente passa la parola al Sindaco il quale relaziona in merito.

Al termine della relazione del Sindaco seguono gli interventi dei consiglieri:

- per chiarimenti: Spadavecchia Fulvio, Zaza, Pisani e Amato e risposta del Sindaco
- per discussione generale: Amato, Zaza e de Bari
- per dichiarazione di voto: Amato, Zaza, Pisani, Tridente, de Bari, Ancona come riportati nel verbale reso a parte dell'odierna seduta consiliare.

Nel corso della discussione generale vengono proposti i seguenti emendamenti al dispositivo della proposta di deliberazione da parte di:

- Consigliere Zaza: emendamento del punto 11 nel seguente testo:
"Confermare il disposto di cui al punto 2.13 del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/09/2017 circa l'eliminazione di ogni liquidazione diretta ed indiretta di spese sostenute dagli Amministratori per trasferte, spese di pernottamento o altro, nonché qualsivoglia indennità aggiuntiva a quanto stabilito con la presente deliberazione, fatte salve le missioni formalmente autorizzate;"
- Sindaco: emendamento al punto 9 nel seguente testo:
"Stabilire, pertanto, di conformare all'80% del costo complessivo dell'anno 2013 il compenso per l'Amministratore Unico della MTM srl, nelle more dell'approvazione del piano di risanamento in € 9.100,00 annuo con divieto assoluto di riconoscere sotto ogni qualsiasi forma ulteriori spese di rimborso e/o di risultato di alcuna natura;"
- Sindaco: emendamento al punto 10 nel seguente testo:
"Dare atto che con tale deliberazione si evidenzia un risparmio complessivo per il Comune di €. 7.700,00 annui oltre la confermata eliminazione dei costi relativi alla indennità di risultato e dei rimborsi spesa previsti per l'attuale governance di una società;"

Il Presidente, quindi, pone in votazione per alzata di mano gli emendamenti al dispositivo che ottengono il seguente risultato:

1) Emendamento proposto dal Sindaco al punto 9:

Consiglieri presenti: n. 21 (assenti Castriotta, Pisani, Minuto e La forgia)
Votanti: n. 21
Voti favorevoli: n. 17
Voti contrari: n. 4 (de Bari, Amato, Minuto e Spadavecchia Fulvio),

2) Emendamento proposto dal Sindaco al punto 10:

Consiglieri presenti: n. 21 (assenti Castriotta, Pisani, Minuto e La Forgia)
Votanti: n. 21
Voti favorevoli: n. 17
Voti contrari: n. 4 (de Bari, Amato, Minuto e Spadavecchia Fulvio),

3) Emendamento proposto dal consigliere Zaza al punto 11 alla cui votazione partecipano anche i consiglieri Pisani e La Forgia entrati nell'aula:

Consiglieri presenti: n. 23 (assenti Castriotta e Minuto)
Votanti: n. 23
Voti favorevoli: n. 18
Voti contrari: n. 5 (de Bari, Amato, Minuto, Pisani e Spadavecchia Fulvio),

e, quindi, il Presidente, visto l'esito delle votazioni, dichiara approvati gli emendamenti e passa la votazione del provvedimento così come emendato che registra il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 23 (assenti Castriotta e Minuto)
Votanti: n. 23
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari: n. 8 (de Bari, Amato, Minuto, Pisani, Spadavecchia Fulvio, Porta, Zaza e Natalicchio),

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 58 del 26/10/2016 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale veniva approvato lo Statuto della Società Mobilità e Trasporti Molfetta s.r.l. che all'art. 10 stabilisce che gli organi sociali sono il "*presidente del consiglio*" e il "*Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico*";

- altresì con deliberazione n. 26 del 14/9/2016 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale veniva approvato lo Statuto della Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l che all'art. 10 stabilisce analogamente che gli organi sociali sono il "*presidente del consiglio*" e il "*Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico*";
- con deliberazione n. 8 del 14/7/2016 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale veniva approvato il nuovo Statuto della società partecipata Molfetta Multiservizi s.p.a. che all'art. 13 di detto Statuto viene stabilito che "*la Società può essere amministrata da un Amministratore unico o in alternativa da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di tre membri e comunque nel rispetto delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica e per la garanzia della parità di genere*";
- il Commissario Straordinario ha effettuato la nomina degli Amministratori Unici delle tre Società sopracitate sulla base dei requisiti previsti nell'avviso pubblico per l'ammissione delle candidature e "*.... comunque caratterizzata dalla discrezionalità della scelta e dal rapporto fiduciario con l'organo designante, così come previsto nella delibera di C.C. n. 10 del 02/08/2013*" e precisamente:
 - a. con provvedimento prot. n. 67233 del 30/11/2016 dell'Amministratore Unico per la Società MTM srl,
 - b. con provvedimento prot. n. 56406 del 12/10/2016 dell'Amministratore Unico per la Società ASM srl,
 - a. con provvedimento prot. n. 39988 del 27/07/2016 dell'Amministratore Unico per la Società Molfetta Multiservizi spa;

Considerato che il Comune di Molfetta:

- è socio al 100% della Società Mobilità e Trasporti Molfetta s.r.l. e che per tale Società si ritiene opportuno, al momento, riservarsi ogni decisione in attesa della verifica degli effetti del piano di risanamento da decidersi in un successivo e separato provvedimento;
- analogamente il Comune di Molfetta è socio della Società Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l al 100%;
- è socio, altresì, della Società Molfetta Multiservizi S.p.a. con una quota di partecipazione azionaria pari al 100%, e che le Società sopra indicate gestiscono diversi servizi strumentali dell'Ente nella formula della gestione *in house*, come all'art. 16 del T.U. delle società partecipate, decreto legislativo 175/2016, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 100/2017;

Considerato, ancora, che:

- la stessa riforma della materia societaria introdotta nel Codice Civile prevede tre possibili sistemi di governance delle S.p.A. - tradizionale, monistico e dualistico - di cui solo uno, quello tradizionale, consente la scelta tra un organo monocratico ed uno collegiale, mentre gli altri due prevedono esclusivamente organi pluripersonali,
- analogamente le disposizioni del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, col quale il Governo è intervenuto sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche introducendo, in ottemperanza ai principi e ai criteri previsti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. "Legge Madia"), misure volte a favorire la gestione corretta ed efficiente delle società a partecipazione pubblica, tra le novità introdotte vi è quella dell'art. 11 il quale, al comma 2, prevede che nelle società a controllo pubblico l'organo amministrativo dovrà essere costituito di norma, da un amministratore unico, e al comma 3 prevede espressamente che, ai fini di adeguatezza organizzativa, ed in conformità ai requisiti definiti dal decreto legislativo del 16 giugno 2017, n.100, pubblicato in gazzetta ufficiale del 26.06.2017, si costituiscano organi amministrativi nella forma del consiglio di amministrazione composto da 3 membri,
- tale norma è ribadita e precisata col comma 4 di detto art. 11: "*4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120*",
- lo stesso testo unico 175/2016, come integrato dal dlvo 100/2017 ripropone: "*Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate 1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.*";

Richiamato espressamente l'art. 11 del T.U. partecipate "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico" che prevede, in merito all'alternatività dell'organo di amministrazione, al comma 3: "*3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*" ;

Evidenziato che la stessa Corte dei Conti ha espresso per situazioni similari: *“le perplessità circa il mantenimento di un organo amministrativo monocratico, scelta che realizza una solo apparente contrazione dei costi, atteso che l'assenza di una sede collegiale di bilanciamento degli interessi può costituire l'occasione per l'assunzione di decisioni che, al di là del possibile rilievo a fini penali o di responsabilità erariale, potrebbero non essere adeguatamente valutate nelle loro molteplici implicazioni.”* (Corte dei Conti, Ottobre 2015 - Relazione Acquedotto Pugliese S.p.A., esercizi 2011, 2012 e 2013).

Tenuto conto, altresì, che:

- la migliore dottrina ha costantemente evidenziato che, maggiormente in una società di capitali, tali capacità di efficienza ed autocontrollo possono concretamente esplicarsi solo in virtù di un organo amministrativo collegiale, ossia in un Consiglio di Amministrazione, e questo indirizzo è stato, se possibile con ancor più forza, ribadito sia dal Legislatore nazionale che da quello comunitario;
- infatti, come la Dottrina ha evidenziato, la collegialità dell'organo amministrativo sia elemento ormai imprescindibile per il regolare, efficiente ed efficace funzionamento di una società di capitali, specie se dedicata alla gestione di attività pubbliche con ricadute sociali,
- il Legislatore italiano ha sviluppato e fortemente strutturato detta impostazione, in primo luogo nella specifica normativa societaria, in particolare dopo la più recente riforma delle relative norme del Codice Civile e in questo senso, infatti, oltre alle nuove disposizioni degli artt. 2380 bis e 2381 c.c., con le quali si evidenzia a più riprese l'organo collegiale quale forma di amministrazione e controlli, nelle società per azioni, ma anche per le S.r.l., si veda in tal senso l'articolo 2475 c.c., svolti da organi pluripersonali e collegiali;
- lo stesso art. 2380-bis codice civile: Amministrazione della società, indica nella collegialità il concetto di amministrazione *“La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.”*;

Tenuto conto che le stesse norme degli Statuti della Società partecipate del Comune di Molfetta richiamati e recentemente approvati si sono conformati a dette norme, prevedendo (Art. 13 Statuto Multiservizi S.p.a. – Art.16 Statuto Asm S.r.l.) l'obbligo di bilanciamento dei generi al primo rinnovo dei medesimi organismi, successivo all'emanazione della norma, trasparendo chiaramente, da tutte le disposizioni sopracitate, il favore per la composizione collegiale dell'organo amministrativo (condizione necessaria per l'equilibrio tra i generi);

Osservato, nello specifico, l'oggetto sociale, gli aspetti gestionali, i profili di governance, nonché la situazione economica e patrimoniale delle due società partecipate in questione, da cui si rileva quanto segue.

- per quel che concerne Molfetta Multiservizi Spa sulla base dello Statuto e dell'attività gestionale in concreto svolta dalla Società, essa eroga una molteplicità di servizi pubblici – la maggior parte dei quali di valenza strategica per il territorio – e si configura quale vera e propria società multiutility al servizio della comunità civile e che in alcuni casi – come appunto si verifica nel caso di Molfetta Multiservizi – che riscontrano una elevata complessità organizzativa per il fatto stesso di gestire molteplici attività economiche e di operare sul mercato come vere e proprie multiutilities su piccola scala;
- anche per ASM Srl, se pure da un diverso punto di vista, i principi di buon andamento e di efficienza amministrativa suggeriscono di dotare l'Azienda di un Cda, in alternativa all'organo monocratico dell'amministratore unico e la collegialità nella conduzione dell'organismo strumentale appare necessaria, in questo caso, per l'importanza strategica e fondamentale del servizio di igiene ambientale e della raccolta rifiuti sul territorio, tenuto conto anche che:
 - a. l'organizzazione di questo servizio – lungi dall'essersi consolidato in una forma istituzionale stabile e coesa sul territorio – è tuttora in fase evolutiva alla ricerca di nuovi equilibri, stante la prospettiva di una gestione integrata del servizio con gli altri Comuni che ricadono nell'ARO Bari 1,
 - b. a ciò si deve aggiungere il tema delicato degli investimenti in programma (*revamping* dell'impianto di selezione di rifiuti, coinvolgimento nella gestione dell'impianto di compostaggio con digestione anaerobica), che concorre ad accentuare la complessità gestionale di un'azienda che, quindi, avverte l'esigenza di una guida a mezzo di organo collegiale;

Ritenuto che, per quanto sin qui espresso, la governance collegiale è da considerarsi, per i Comuni, espressione delle migliori pratiche in materia di società di capitali come riconosciuto dalla più consolidata ed autorevole dottrina e giurisprudenza in materia e tanto anche rispetto alla governance storica delle Società del Comune di Molfetta che hanno sempre avuto sin dalla loro fondazione, salvo il periodo commissariale, forma di governance, per queste ultime, infatti, che tanto storicamente quanto ancora con più forza nei tempi recenti, deve garantire l'adeguatezza e la qualità gestionale di una società di capitali e, più in generale, il rispetto dei principi di correttezza amministrativa, la verifica

dell'osservanza e delle regole e delle procedure aziendali che concretano la diligenza del buon amministratore ex art. 2392 Codice Civile, fondandosi innanzitutto sulla effettiva capacità di verifica e controllo interne al medesimo Organo Amministrativo, declinate nelle fondamentali categorie del controllo del merito delle decisioni adottate, del controllo di adeguatezza organizzativa e di correttezza gestionale - sia all'interno dell' Organo, sia dell'Ente proprietario e del controllo di legalità, tanto formale quanto sostanziale;

Ritenuto doveroso e necessario da parte dell'Organo, vale a dire il Consiglio Comunale, che ha deliberato i nuovi Statuti delle tre Società comunali fornire precisazioni circa le alternative previste negli stessi Statuti circa la composizione degli organi amministrativi e di controllo e specificare e dare indirizzo al legale rappresentante del Comune, quale socio unico delle società partecipate in materia di composizione degli Organi amministrativi e di controllo di tali Società partecipate del Comune, stante l'**alternatività** prevista dal nuovo Statuto delle società a totale partecipazione del Comune di Molfetta, approvate dal Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio;

Ritenuto che, per quanto attiene la nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi, il Comune di Molfetta, quale azionista di maggioranza, intende ripristinare, all'indomani della gestione commissariale, la *governance* collegiale che le partecipate comunali hanno sempre avuto, in quanto un Organo collegiale assicura e trasmette alla Società medesima quegli ulteriori elementi di adeguatezza organizzativa e di pluralità di esperienze e di confronto che consentano di realizzare al meglio la *mission* aziendale, nonché di affrontare le nuove sfide di sviluppo, con una *governance* in linea coi migliori *standard* societari di efficienza e di massima affidabilità con l'Ente proprietario, anche in considerazione della necessità di costante presenza in sede degli amministratori, non attualmente riscontrata;

Valutato, pertanto, che il ripristino della struttura collegiale in luogo di quella monocratica, individuando figure plurime di esperienza ed affidabilità e, al contempo, restando nel solco delle indicazioni del Legislatore Nazionale, tanto con riguardo alla efficienza e trasparenza della gestione, quanto in attuazione del contenimento dei costi per la PA e le sue partecipate ed altresì in adempimento al principio delle pari opportunità, realizza, in uno:

- una riduzione di spesa rispetto all'attuale Organo monocratico, nonostante la plurisoggettività del nuovo Organo Amministrativo,
- un governo plurale e quindi più trasparente,
- il principio della copresenza di genere, di cui alla "*Legge 12 luglio 2011, n. 120 Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*", norme ribadite in ultimo dal comma 4 del citato art. 11 T.U. dlvo 175/2016, come ulteriormente modificato, e innanzi riportato, dalla lettera b) dell'art. 7 del dlvo n. 100/2017;
- l'ampliamento di quei presidi e controlli di merito, di adeguatezza organizzativa, di correttezza gestionale e di legalità, formale e sostanziale, proprio in considerazione del valore e della rilevanza sul territorio delle attività delle Società,
- gli Amministratori, proprio nella logica, del controllo analogo per le società in house, siano costantemente in contatto operativo con l'Ente proprietario per cui si richiama integralmente la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/09/2017 che detta indirizzi in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico e in materia di programmazione e gestione economico-finanziaria e adempimenti legislativi,

circostanze che l'azionista Comune di Molfetta ritiene imprescindibili condizioni per la crescita della società e per la sua adeguatezza tanto alle migliori pratiche societarie, quanto, e soprattutto, alla *mission* affidatale nonché ai piani programmatici e industriali di cui agli obiettivi del Comune;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'adeguamento al dlvo 175/2016 integrato dal dlvo 100/2017 di ricostituzione dell'Organo Amministrativo e delle indicazioni della Corte dei Conti, sulla base della migliore dottrina nonché delle migliori pratiche societarie ed aziendali, di porre in essere quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto della Società Multiservizi S.p.a. e dall'articolo 16 dello Statuto della Società ASM S.r.l., procedere, pertanto, alla nomina di un Consiglio di Amministrazione di tre membri, stante l'esigenza che il sistema di *governance* delle Società sia adeguato alla struttura e alle necessità organizzative e gestionali della medesima e, in applicazione delle disposizioni e degli specifici limiti di spesa di cui al d.lgs. n. 175/2016, realizzare, comunque, una diminuzione di costi anche rispetto al precedente organo monocratico con la previsione di almeno un Consigliere del genere meno rappresentato;

Considerato che la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione sono di competenza del Sindaco in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del dlvo 267/2000 e dalle linee di indirizzo del Consiglio Comunale (delibera n. 12/2017) che prevedono: "*Le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle Società controllate e partecipate sono di competenza del Sindaco. Le persone designate negli organi di amministrazione e di controllo sono individuate fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società.*", analogamente ai medesimi criteri (C.C. n. 10/2013) con cui sono stati nominati gli attuali Amministratori come si evince dagli atti di nomina,

Precisato che per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione ai suddetti requisiti si aggiungono, inoltre, quelli appositamente previsti dall'ordinamento, ivi incluso le norme in materia di anticorruzione, inconfiribilità, incompatibilità e limite massimo ai compensi percepiti dalle pubbliche amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del soggetto designato, mentre le relative verifiche sono a carico della Società e dei competenti organi di controllo;

Ritenuto, altresì, conformare gli organi societari agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione comunale e ai nuovi piani industriali di razionalizzazione voluti dal T.U. 175/2016;

Considerato che occorre, inoltre, determinare il compenso dell'Organo di amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della L. n. 135/2012, modificata dalla L. n. 114/2014, ai sensi del quale alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dello stesso articolo, ovvero *"a decorrere dal 10 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*.

Rilevato dal bilancio della Società Multiservizi S.p.a.:

- che nel 2016 il costo annuale complessivo sostenuto per i compensi degli amministratori, comprensivo di rimborso spese di viaggi, vitto, alloggio e indennità di risultato è stato pari ad €. 55.009,23;
- che il costo complessivo per i compensi degli amministratori sostenuto nell'anno 2013 è stato di €.104.643,10;
- che l'attuale compenso annuo per l'Amministratore Unico è di €. 30.000,00 oltre l'indennità di risultato del 50% in presenza di utili di esercizio, oltre parziali spese di pernottamento;

Considerato che in ordine alle indennità e rimborso spese esse sono già state eliminate con il disposto del punto 2.13 del dispositivo della deliberazione C.C. n. 18 del 28/9/2017;

Ritenuto, quindi, doveroso fissare il compenso annuale del nominando Consiglio di Amministrazione della Molfetta Multiservizi spa in €. 26.400,00, e che detto onere complessivo realizza un risparmio per il Comune, stabilendo i seguenti compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- €.16.800,00 per il presidente
- €. 9.600,00 per i due consiglieri, pari ad €. 4.800,00 cadauno;

Rilevato, altresì, dal bilancio della Società Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l. (ASM):

- che nel 2016 il costo annuale complessivo sostenuto per i compensi degli amministratori, è stato pari ad €. 33.933,28;
- che il costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 per i compensi degli amministratori è stato di €. 52.801,00;
- che l'attuale compenso annuo per l'Amministratore Unico è di €. 30.000,00;

Ritenuto, quindi, doveroso fissare il compenso annuale del nominando Consiglio di amministrazione della Società Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l. (ASM) in €. 26.400,00, e che detto onere complessivo evidenzia un risparmio per il Comune, stabilendo i seguenti compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- €.16.800,00 per il presidente
- €. 9.600,00 per i due consiglieri, pari ad €. 4.800,00 cadauno;

Rilevato, altresì, dal bilancio della Società Mobilità Trasporti Urbani (MTM) S.r.l.:

- che nel 2016 il costo annuale complessivo sostenuto per i compensi degli amministratori, comprensivo di rimborso spese di viaggi, vitto, alloggio e indennità di risultato è stato pari ad €. 4.976,68;
- che il costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 dalla Società MTM S.r.l. è stato di €. 11.401,66;
- che l'attuale compenso annuo per l'Amministratore Unico è di €. 9.600,00;

Ritenuto, quindi, confermare il compenso annuo dell'Organo di governance della Società MTM srl nelle more delle determinazioni che saranno assunte all'esito dell'approvazione del piano industriale e di risanamento di cui alla deliberazione C.C. n. 13 del 28/09/2017;

Visti:

- gli artt. 13/17 dello Statuto della Società Multiservizi S.p.a.;
- i citati artt. 10 e 16 dello Statuto della Società Asm S.r.l.;
- l'art. 11 del dlvo 175/2016 e art. 7 del D.Lvo 100/2017;
- la legge n. 120 del 2011;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore F.F. Economico-Finanziario e Partecipate reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Molfetta di presa d'atto del presente provvedimento;

Preso atto dell'esito delle votazioni in ordine agli emendamenti e al provvedimento così come emendato sopra riportato,

DELIBERA

- 1) **Le premesse** sono parte sostanziale ed integrante della presente delibera;
- 2) **Mantenere** la modalità di amministratore unico per la Società Mobilità e Trasporti Molfetta s.r.l, riservandosi eventuali altre decisioni, all'esito della verifica degli effetti del piano di risanamento deliberato con atto n.13 del 28/09/2017 da parte del Consiglio Comunale;
- 3) **Precisare** e dare indirizzo al Sindaco, legale rappresentante del Comune, quale socio unico delle partecipate del Comune di Molfetta, di utilizzare, in relazione alle previsioni contenute nell'art. 13 dello Statuto della Molfetta Multiservizi s.p.a e quelle contenute nell' art.10 dello Statuto della Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l, la modalità collegiale, quali Organi amministrativi delle società a controllo pubblico, prevista nella forma del Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, nel rispetto di tutte le norme vigenti in termini di requisiti e di equilibri di genere, così come previsto oltre che negli stessi statuti vigenti, al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, anche in relazione della necessità della costante presenza in sede degli amministratori e ai nuovi obiettivi programmatici;
- 4) **Dare atto** che in seguito all'individuazione dei soggetti componenti dei CdA le Società avranno cura di convocare le rispettive assemblee per la nomina dei rispettivi CdA;
- 5) **Confermare** quanto ai principi e direttive di cui alla delibera del Consiglio comunale n.ri 12 e 18 del 2017;
- 6) **Dare atto** che il totale della spesa per gli Amministratori non è superiore dell'80% di quella complessivamente consuntivata nel 2013, a mente del comma 6, art. 11 dlvo 175/2016, che ha recepito il comma 4, art 4 Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e come modificato dall'art. 28, lettera o) dello stesso dlvo 175/2017: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. (comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi così modificato dall' art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016)"*;
- 7) **Stabilire**, pertanto, ai fini del contenimento dei costi della governance, di fissare per la Società Multiservizi s.p.a. il compenso annuo onnicomprensivo del CdA onnicomprensivo pari ad €. 26.400,00 per ciascuno esercizio finanziario, in ragione di 12 mensilità, col divieto assoluto di riconoscere, sotto qualsiasi forma, ulteriori spese di rimborso e/o di risultato di alcuna natura. E precisamente €. 16.800,00 annuali per il presidente, ed €. 4.800,00 annuali per ciascuno dei due consiglieri di amministrazione. Tali indennità saranno erogate in ragione dell'attività mensilmente prestata.
- 8) **Stabilire**, pertanto, ai fini del contenimento dei costi della governance, di fissare per la Società Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l. (ASM) il compenso annuo onnicomprensivo del CdA onnicomprensivo pari ad €. 26.400,00 per ciascuno esercizio finanziario, in ragione di 12 mensilità, col divieto assoluto di riconoscere, sotto qualsiasi forma, ulteriori spese di rimborso e/o di risultato di alcuna natura. E precisamente €. 16.800,00 annuali per il presidente, ed €. 4.800,00 annuali per ciascuno dei due consiglieri di amministrazione. Tali indennità saranno erogate in ragione dell'attività mensilmente prestata;
- 9) **Stabilire**, altresì, di conformare all'80% del costo complessivo dell'anno 2013 il compenso per l'Amministratore Unico della MTM srl, nelle more dell'approvazione del piano di risanamento in € 9.100,00 annuo con divieto assoluto di riconoscere sotto ogni qualsiasi forma ulteriori spese di rimborso e/o di risultato di alcuna natura;
- 10) **Dare atto** che con tale deliberazione si evidenzia un risparmio complessivo per il Comune di €. 7.700,00 annui oltre la confermata eliminazione dei costi relativi alla indennità di risultato e dei rimborsi spesa previsti per l'attuale governance di una società;
- 11) **Confermare** il disposto di cui al punto 2.13 del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/09/2017 circa l'eliminazione di ogni liquidazione diretta ed indiretta di spese sostenute dagli Amministratori per

trasferite, spese di pernottamento o altro, nonché qualsivoglia indennità aggiuntiva a quanto stabilito con la presente deliberazione, fatte salve le missioni formalmente autorizzate;”

12) **Trasmettere** la presente delibera alla Sezione Regionale della Puglia della Corte dei Conti, a mente del comma 3 art. 11 del dlvo 175/2016 “alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4 e alla struttura di cui all’art. 15” ove vigente;

13) **Notificare**, ad intervenuta esecutività, la presente delibera al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Molfetta, agli Amministratori Unici delle Società Multiservizi S.p.a., Asm S.r.l. ed MTM srl e dei rispettivi organi di controllo, per il pieno e corretto adempimento e degli atti esecutivi conseguenti.

Quindi su proposta del consigliere Ancona,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 23 (assenti Castriotta e Minuto)
Votanti:	n. 20
Astenuti:	n. 3 (Porta, Zaza e Natalicchio)
Voti favorevoli:	n. 15
Voti contrari:	n. 5 (de Bari, Amato, Minuto, Pisani, Spadavecchia Fulvio)


DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente esprime parere tecnico e contabile favorevole reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Il Dirigente del Settore Economico-Finanziario F.F.

Di Mauro dott.ssa Irene



Al termine il consigliere Pisani chiede la sospensione della seduta per cinque minuti.

Il Presidente, quindi, sospende la seduta alle ore 12,21 con ripresa dei lavori per le ore 12,40.


Alle ore 13,05 il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello dei consiglieri che registra il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 21
Consiglieri assenti	n. 4 (Binetti, Castriotta, Spadavecchia F. e Minuto)

per cui il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei consiglieri, dichiara valida la seduta e riprende i lavori per la trattazione del 3 punto all’odg.


IL PRESIDENTE DEL C.C.

- Nicola PIERGIOMANNI



IL SEGRETARIO GENERALE

- dott.ssa Irene DI MAURO -



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 23 OTT, 2017 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene Di Mauro



Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene DI MAURO

, li _____
